

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 2058/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Laura Curcio	Presidente
Dott. Carla Maria Bianchini	Consigliere
Dott. Maria Rosaria Cuomo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1495/2013, estensore dott. Silvia Ravazzoni, discussa all'udienza collegiale del 17.5.2016 e promossa:

DA

SICURITALIA SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP (già EUROSERVICE SOC. COOP), con l' avv. Luigi Granato

appellante

CONTRO

ANGIOLETTI VINCENZO, con gli avv.ti Assunta Elisabetta Volumnia Balduini, Maria Faustina Serrao

appellato

CONCLUSIONI

Per la parte appellante: come da ricorso depositato in data 10.12.2013

Per le parti appellate: come da memorie depositate in data 20.4.2016

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10.12.2013, SICURITALIA SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP (già EUROSERVICE SOC. COOP), ha impugnato la sentenza n. 1495/2013 emessa dal Tribunale di Milano, che, in accoglimento del ricorso presentato da Angioletti Vincenzo ha accertato il diritto dello stesso all'inquadramento nel III livello impiegati, con decorrenza dall'1.9.2011, ed ha



condannato la società al pagamento della somma di € 1.113,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive.

Il tribunale ha ritenuto sussistente il diritto al superiore inquadramento perché dalla lettera di assunzione, dal verbale di accordo sindacale e dalle buste paga risulta che l'appellato è stato assunto con qualifica di impiegato liv II, conseguentemente, a norma dell'art. 10 del CCNL applicato, superati i 18 mesi di servizio gli spetta automaticamente il liv superiore.

La società con un articolato motivo ha lamentato l'assenza di attività istruttoria sull'attività concretamente svolta dall'appellato, in quanto la qualifica impiegatizia indicata nei documenti sarebbe frutto di un errore perché in concreto l'appellato faceva il custode e non il commesso al piano come dallo stesso sostenuto, ed ha contestato l'applicabilità allo stesso dell'automatico passaggio al livello superiore non essendo alla prima assunzione e non avendo svolto in concreto mansioni impiegatizie.

Ha resistito Angioletti Vincenzo chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Il ricorso non è fondato.

Pacifici e documentali sono i seguenti elementi: la società applica il CCNL Multiservizi che stabilisce che al II liv "*Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.*"; la società è subentrata alla soc Manutencoop nell'appalto del servizio presso Infrastrutture Lombarde e con accordo sindacale del 25.2.2010 si è impegnata ad assumere il personale alle condizioni di cui all'allegato al verbale di accordo dove erano elencati i lavoratori da assumere, le relative mansioni, l'inquadramento, il CCNL applicabile. L'appellato rientrava nell'elenco con qualifica di impiegato ed è stato assunto dalla società appellante in data 1.3.2010.

Va innanzitutto evidenziato che, con la memoria di costituzione in primo grado, la società non aveva contestato le attività in concreto svolte dal lavoratore ed indicate al punto 4 del ricorso, ma aveva solo, ai punti 5 e 6 della memoria, indicato le attività che avrebbe svolto l'appellato, che sono sostanzialmente le stesse indicate dal lavoratore, ed aveva dedotto in maniera del tutto generica che lo stesso aveva svolto "*con decisa prevalenza quelle di custodia e sorveglianza.*"



Non è dato comprendere i termini qualitativi e quantitativi della “decisa prevalenza”, motivo per il quale non è ammissibile una prova testimoniale sul punto.

In ogni caso, come evidenziato dal tribunale, è pacifica l’assunzione dell’appellato con la qualifica impiegatizia.

Del resto la società ha sempre gestito tale rapporto di lavoro considerando la qualifica impiegatizia, per cui, come ritenuto dal tribunale, non può parlarsi di mero errore materiale ma al più di un trattamento di favore nei confronti del lavoratore.

Il limite del datore di lavoro nella variazione della qualifica e del livello del lavoratore è solo in negativo, ben potendo il datore di lavoro, nella sua autonomia, riconoscere invece un trattamento migliorativo.

Non nega la società la sussistenza di un meccanismo di passaggio automatico al livello superiore previsto dall’art. 10 CCNL, ma nega la relativa applicabilità al caso in esame non svolgendo l’appellato in concreto mansioni impiegatizie e non essendo al primo impiego.

Come sopra evidenziato, non solo non è stato contestato in primo grado che l’appellato svolgesse mansioni di commesso al piano ma nemmeno è stata offerta idonea prova che non svolgesse mansioni impiegatizie. Del resto il verbale sindacale del 25.2.2010 relativo al passaggio di appalto in favore della società appellante, non contempla tra i lavoratori interessati al passaggio i custodi.

Va comunque evidenziato che tra i profili del superiore livello III vi è il 6) che riguarda *“lavoratori che svolgono attività d’ordine di natura tecnico o amministrativa richiedenti in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”*. Tra gli esempi c’è *“6.4 Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria”*. In tale figura di fattorino, ben può ricomprendersi l’attività svolta dall’appellato come dallo stesso descritta al punto 4) del ricorso ex art. 414 cpc.

Pacifica è poi l’assunzione da parte della società appellata in data 1.3.2010, non rilevando le attività svolte dall’appellato precedentemente in favore di altre società. Né il riferimento al “primo impiego” può essere riferito alla prima assunzione in assoluto di un soggetto *“dopo una sorta di apprendistato di 18 mesi”*, non prevedendo l’art. 10 del CCNL nulla di tutto ciò.



Conseguentemente del tutto inconferente è anche la censura secondo la quale vi sarebbe stata un'acquiescenza dell'appellato al livello II, non avendo lo stesso mai rivendicato il liv superiore con il precedente datore di lavoro.

Alle luce di tutto quanto sopra l'appello va respinto e la sentenza confermata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1495/13 del Tribunale di Milano.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquidata in €. 1000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ mod.

Milano, 17.5.2016

Il Consigliere est.

Maria Rosaria Cuomo

Il Presidente

Laura Curcio

